

**COMUNE DI CASTELL'AZZARA**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**  
 C.F. - P.IVA 00124100538

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**ORIGINALE**

**N. 41**  
**del 28-12-2021**

Sessione Seduta Convocazione prima

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19.08.2016 N. 175 E S.M.I.- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge.  
 Presiede l'adunanza il Sig. COPPI MAURIZIO (SINDACO)

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
COPPI MAURIZIO	SINDACO	X	
BORZI LAURA	CONSIGLIERE	X	
TENCI BEATRICE	ASSESSORE	X	
SCEVOLI MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
MESSANA LORENZO	CONSIGLIERE	X	
NANNONI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	X	
RUSTICI SIMONETTA	CONSIGLIERE		X
MARSILI RENZO LOREDANO	ASSESSORE	X	
GUIDOTTI MASSIMO	CONSIGLIERE		X
FURZI EDOARDO	CONSIGLIERE		X
DANI ELISA	CONSIGLIERE		X

Presenti 7  
 Assenti 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE TRAMONTANA MARIOSANTE il quale provvede alla stesura del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **RICHIAMATA LA DISPOSIZIONE SINDACALE PROT. N. 3793 DEL 28/07/2021 REGOLAMENTAZIONE SVOLGIMENTO SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA PROROGA**

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**VISTO** l'art. 1 del T.U.S.P. il quale stabilisce che lo scopo dello stesso è quello di garantire una *efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche*, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, *nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*;

**RICHIAMATA** la definizione di "*partecipazione*", ben specificata all'art. 2 comma 1 lettera f) del T.U.S.P. , il quale la definisce "*titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*";

**RICHIAMATA** la definizione di "*servizi di interesse generale*", art. 2 c.1 lettera h) del T.U.S.P. , ovvero le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte nel mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

**CONSIDERATO** l'esempio pratico di attività di erogazione di servizi che non sarebbe svolta nel mercato senza un intervento pubblico è il servizio degli *autobus* in quanto in tale settore è presente il fenomeno del *free riding* in cui un soggetto può salire sull'autobus senza pagare il biglietto e quindi senza contribuire alla copertura dei costi sostenuti dalla società stessa, operando con l'idea che i costi sostenuti dalla società di autobus verranno coperti dal pagamento del biglietto da parte della collettività. Il *free rider*, massimizzando la propria Utilità individuale, trova conveniente utilizzare il servizio autobus senza pagarlo e per questo motivo risulta non conveniente erogarlo – ecco il motivo dell'intervento dello Stato nell'economia;

**RICHIAMATA** la definizione di "*società a partecipazione pubblica*", art. 2 c.1 lettera n) del T.U.S.P.: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Sindaco n. 1106 del 03/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**CONSIDERATO** che i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni S.P.A. o di società a responsabilità limitata S.R.L. , anche in forma cooperativa;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni ai sensi dell'art. 4 comma 2 del T.U.S.P. possono direttamente o indirettamente costituire società o acquisire o mantenere partecipazioni in società solo per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**RILAVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una *revisione straordinaria* di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2017 avente ad oggetto "*SOCIETA' PARTECIPATE ART. 24 DEL D. LGS. 19-08-2016 N. 175 E S.M.I. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI*";

**DATO ATTO** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2018 l'Amministrazione ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**VISTO** che l'esito della revisione periodica ha palesato la necessità di intervenire con apposite azioni di razionalizzazione elencate nell'allegato alla deliberazione consiliare n.38/2018 precedentemente richiamata;

**VISTE** le schede predisposte dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP del MEF, finalizzate alla rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione, alla data del 31/12/2018 ed alla data del presente atto, del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017 approvato con la citata delibera C.C. 38/2018;

**VISTO** l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita:

*"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

- c. 1. "...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...."
- c. 2. "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

**VISTA** la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, da approvarsi entro il 31/12/2021, prevista dall'art. 20, c. 4, TUSP, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrativi a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**RITENUTO** di riconfermare quanto già adottato con il “Piano operativo di razionalizzazione” relativo alla Revisione ordinaria approvata con delibera C.C. n. 38/2018, attuati in buona parte con l'avvio della dismissione delle partecipazioni societarie previste nel Piano stesso le cui singole procedure vengono dettagliatamente illustrate nella scheda di dettaglio di ogni partecipata allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e pertanto non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A alla presente deliberazione, comprendente le schede redatte secondo gli indirizzi e le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D .Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

**DATO ATTO** che la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, c.c. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, c.c.;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**TENUTO CONTO** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 10 del 24/12/2021 rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;711, 712 e 713 dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;  
**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;  
**VISTO** lo Statuto comunale;  
**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;  
**ACQUISITI** i pareri favorevoli dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la “Revisione periodica delle partecipazioni” allegata alla presente deliberazione (Allegato A), comprendente le schede redatte secondo le indicazioni fornite negli indirizzi congiunti Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per gli adempimenti relativi alla “Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
2. Di approvare la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” allegata alla presente deliberazione (Allegato B), comprendente le schede redatte secondo le indicazioni fornite negli indirizzi congiunti Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per gli adempimenti relativi alla “Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
3. Di approvare la “Relazione Tecnica” al piano di razionalizzazione, allegata alla presente deliberazione;
4. Di confermare i provvedimenti di razionalizzazione adottati con il Piano operativo approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2018;
5. Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
6. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
7. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
9. Che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
10. Che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Al termine

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta di deliberazione

**A P P R O V A**

All’unanimità la su riportata proposta di deliberazione.

**D I C H I A R A**

All’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n° 267.

**COMUNE DI CASTELL'AZZARA**

**PROVINCIA DI GROSSETO**

C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

**A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:**

**PARERE FAVOREVOLE**

Li 23-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE  
(BARTOLOZZI STEFANIA)

**B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

**PARERE FAVOREVOLE**

Li 23-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
(BARTOLOZZI STEFANIA)

**COMUNE DI CASTELL'AZZARA**

**PROVINCIA DI GROSSETO**

C.F. - P.IVA 00124100538

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
COPPI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TRAMONTANA MARIOSANTE

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

### A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 08-02-2022 al 23-02-2022.

IL MESSO \_\_\_\_\_  
Castell'Azzara, li 08-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TRAMONTANA MARIOSANTE

=====

=

=====

=

E' divenuta esecutiva il giorno 19-02-2022

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

-----

Castell'Azzara, li \_08/02/2022\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TRAMONTANA MARIOSANTE